

STATUTO

TRE PONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALFABBRICA PG VIA
CASTELLANA 23

Numero REA: PG - 150781

Codice fiscale: 01638140549

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-07-2004 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE	
	ART.1	
	E' costituita una Società Cooperativa Sociale a	
	Responsabilità Limitata, con la denominazione:	
	"TRE PONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ", con sede in	
	Valfabbrica.	
	Essa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle	
	cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	DURATA	
	ART.2	
	La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà	
	essere prorogata a norma di legge .	
	SCOPI	
	ART. 3	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	

	sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le	
	istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6°	
	principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la	
	Cooperativa, per poter curare nel miglior modo l'interesse	
	dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in	
	tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala	
	locale, nazionale ed internazionale.	
	La Cooperativa sociale ai sensi della Legge 381/91 si propone	
	di svolgere, in modo organizzato e senza fini di lucro ogni	
	attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale,	
	professionale e materiale, nonchè all'integrazione ed	
	all'inserimento sociale dei soci e di chi, trovandosi in	
	stato di bisogno, handicap o emarginazione in qualsiasi	
	forma, chiederà di usufruirne.	
	La cooperativa nello svolgimento della propria attività si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni dei soci, ed	
	intende orientare la propria gestione al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'art.2512 e seguenti del cod. civ..	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni	
	ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana.	
	La Cooperativa, con il proposito di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle	
	vigenti disposizioni di legge in materia potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	- la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali e di servizi - finalizzate allo inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate.	
	OGGETTO	
	ART.4	
	La Cooperativa pertanto potrà svolgere le seguenti attività:	
	A) - attività e servizi di organizzazione e gestione di asili	

	e baby-parking da 0 a 6 anni , con tutti i servizi connessi	
	di assistenza, di mensa, di trasporto, di accompagnamento e	
	qualsiasi altro servizio	
	inerente al miglioramento di detto scopo principale come	
	lezioni di musica, danza, lingue ed altre;	
	- attività di assistenza a ragazzi in età scolare dalla prima	
	elementare alla terza media con sale ricreative per lo	
	svolgimento dei compiti, con il controllo di insegnanti	
	specializzati e lezioni di sostegno;	
	- attività di servizi, di promozione, di organizzazione e	
	gestione di scuole elementari, medie inferiori e superiori,	
	con qualsiasi servizio inerente al miglioramento di detto	
	scopo principale;	
	- attività di servizi gestione ed organizzazione di trasporto	
	e mense scolastiche di scuole pubbliche,	
	materne, elementari, medie inferiori e superiori;	
	- assistenza come specificato al secondo punto per ragazzi di	
	scuola media superiore;	
	- attività di orientamento professionale per i lavoratori in	
	mobilità;	
	- attività di formazione professionale;	
	- attività di organizzazione e gestione di viaggi premio per	
	gli utenti meritevoli;	
	- attività di gestione, organizzazione di palestre, centri	
	ricreativi e oratori;	

	- attività di organizzazione, gestione ed assistenza. di	
	centri per portatori di handicap;	
	- assistenza ai bambini ammalati e/o di genitori detenuti,	
	con possibilità di giochi ed animazione;	
	- assistenza domiciliare a favore di persone anziane e di	
	bambini;	
	- attività di organizzazione e gestione di case per anziani;	
	- produrre e commercializzare libri, dispense, notiziari e	
	audiovisivi;	
	- organizzare e realizzare conferenze, corsi, ricerche studi	
	aventi per oggetto gli argomenti, i beni ed i servizi sopra	
	citati e/o relativi al settore scolastico sopraindicato;	
	- promozione, organizzazione, gestione di attività teatrali;	
	- attività di assistenza e consulenza amministrativa dei soci;	
	B) la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	attraverso attività produttive finalizzate all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate.	
	La Cooperativa, senza attività di lucro e in relazione a	
	quanto sopra, si propone i seguenti scopi:	
	- esercitare l'attività di trasporto delle persone e bagagli	
	in servizio pubblico e da rimessa ;	
	- assumere lavori di trasporto di persone da Enti Pubblici,	
	statali, parastatali, locali da aziende private e da privati;	
	- istituire e gestire officine, impianti di rifornimento ed	
	autorimesse necessarie per l'espletamento delle attività	

	sociali;	
	- gestire servizi di autotrasporto degenti da e per enti	
	ospedalieri, istituti di ricovero, laboratori di analisi e	
	centri di accoglienza in genere in convenzione con gli Enti	
	Locali e tutti gli altri organismi competenti;	
	- gestire i servizi di trasporto di persone e bagagli nel	
	pieno rispetto della vigente legislazione;	
	- provvedere alla custodia di posteggi per motoveicoli e	
	autoveicoli nonchè dei locali ed attrezzature atte alla	
	pratica delle discipline sportive;	
	- gestire servizi di segnaletica stradale, manutenzione in	
	genere ivi comprese quelle di cimiteri, di wc, di piazze e	
	servizi igienico-sanitari;	
	- svolgere lavori di pulizie presso aziende pubbliche e	
	private con licitazioni private e con altre forme consentite;	
	- smaltire rifiuti di qualsiasi genere;	
	- gestire mense, aree verdi e parchi in genere;	
	- partecipare per conseguire tali scopi ad aste pubbliche e	
	licitazioni private e ad altre forme di gare;	
	- raccolta, trasporto, autotrasporto per conto di terzi e per	
	conto proprio, smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani,	
	urbani pericolosi, speciali, dei rifiuti speciali pericolosi,	
	tossici - nocivi e di qualsiasi altro genere di rifiuto;	
	- autotrasporto per conto terzi e per conto proprio di	
	qualsiasi genere di merce;	

	- smaltimento acque reflue civili e industriali, gestione	
	acquedotti, bollettazione e tariffazione;	
	- la gestione e la manutenzione di impianti di smaltimento	
	siano essi centri di stoccaggio, discariche, impianti di	
	incenerimento, impianti di gassificazione, impianti di	
	inertizzazione, impianti di compostaggio, impianti di	
	recupero e/o riciclaggio per ogni genere di rifiuti;	
	- la gestione e la manutenzione di impianti di depurazione	
	delle acque in genere;	
	- la gestione di ostelli per la gioventù, case appartamenti	
	vacanze, alberghi, ristoranti, bar e attività connesse.	
	La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria	
	necessaria od utile alla realizzazione degli scopi sociali,	
	fra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa:	
	1. l'assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;	
	2. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi	
	economici o sindacali consortili e fidejussioni diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, con	
	attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di	
	servizio ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed	

	il credito; in particolare la cooperativa potrà stipulare	
	contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi	
	paritetici, ai sensi dell'art.2545 septies, con la preventiva	
	autorizzazione da parte dell'assemblea;	
	3. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra	
	qualsiasi garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce nonchè a favore di altre cooperative;	
	4. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge n. 59 del 31.01.1992 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	SOCI-QUOTE	
	ART.5	
	Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla Legge; se successivamente il numero dei soci	
	diviene inferiore al minimo, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del codice civile.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche, che purchè	
	risultino di buona condotta morale e civile, sinceramente	
	interessati a collaborare per il raggiungimento dei fini e	

	degli scopi sociali che la cooperativa si pone, senza	
	interesse in contrasto con quello della cooperativa, senza	
	distinzioni di sesso e abbiano compiuto il 18° anno di età.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori, che, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabiliscono un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità	
	con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui	
	all'art.3, del presente statuto, sottoscrivendo apposito	
	contratto con la cooperativa;	
	- soci volontari che prestano la propria attività	
	gratuitamente, salvo il rimborso spese sostenute e	
	documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi	
	dell'art.2 della legge 381/91.	
	Possono acquistare la qualifica di soci anche i sovventori,	
	nei limiti stabiliti dalla legge, ai quali spetta una	
	remunerazione superiore al 2% (due per cento) rispetto a	
	quella stabilita per altri soci per la ripartizione degli	
	utili.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della cooperativa, le azioni o le	
	quote dei soci sovventori, hanno diritto di prelazione nel	

	rimborso del capitale per l'intero valore nominale.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori	
	di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che	
	perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività	
	concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione	
	dell'organo amministrativo che può tenere conto delle	
	tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	ART. 6	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al	
	Consiglio di Amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale;	
	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere	
	e l'indicazione della categoria a cui intende essere	
	iscritto, nonchè l'eventuale intendimento di instaurare un	
	ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art.3 del	
	presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	c) l'ammontare della quota che si propone sottoscrivere, nei	

	limiti delle disposizioni di legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute	
	nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, ai regolamenti	
	della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione	
	ed alle deliberazioni legalmente adottati dagli organi	
	sociali.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro dei soci, ed il loro numero non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci, e sono regolamentati in base	
	all'art. 2 commi 3 e 4 della Legge 08/11/91 n.381.	
	Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo	
	di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il	
	recesso.	
	Soggetti diversi dalla persona fisica devono indicare la	
	denominazione sociale, sede e codice fiscale, nonché i dati	
	sociali ed il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, ed allegare	
	le deliberazioni dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di	
	Amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale	
	rigetto, secondo la procedura prevista dell'art.2528 del	
	Codice Civile.	
	ART.7	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	

	sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli	
	Amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	ART. 8	
	La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o	
	per causa di morte.	
	ART.9	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il	
	socio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo	
	diverso, sia cessato per recesso del lavoratore;	
	c) non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o	
	del tipo di società, alla revoca dello stato di liquidazione,	
	al trasferimento della sede all'estero, al compimento di	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti attribuiti ai soci a norma, ove applicabile,	
	dell'art.2468 4° comma c.c.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare entro sessanta	

	giorni se ricorrano i motivi che a norma della legge e del	
	presente atto, legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto	
	sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	In caso di recesso l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla	
	delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i	
	legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale. Le	
	deliberazioni in materia di recesso debbono essere comunicate	
	per iscritto.	
	ART.10	
	L'esclusione sara' deliberata dagli amministratori nei casi	
	previsti dall'art.2533 del codice civile, e può aver luogo:	
	a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, dalle	
	deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che	
	non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del	
	rapporto;	
	b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	

	partecipazione alla società;	
	c) nel caso indicato all'art.2531 c.c.;	
	d) nei casi previsti dall'art.2286 c.c.;	
	e) nei casi previsti dall'art.2288, primo comma, c.c.;	
	f) qualora il socio venga a trovarsi in una delle situazioni	
	di incompatibilità previste dal precedente art.4 ;	
	g) qualora il socio sia in possesso dei requisiti per avere	
	diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	h) qualora il socio si trovi in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	i) qualora il socio svolga o tenti di svolgere, mediante atti	
	idonei a ciò unicamente diretti, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	l) qualora il socio, in qualunque modo danneggi moralmente o	
	materialmente la società, oppure fomenti dissidi e disordine	
	fra i soci, e che comunque arrechi gravi danni alla	
	cooperativa.	
	Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla	
	cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non	
	decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità, fissandone il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, in	

	caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	con il socio si risolverà di diritto a far data dalla	
	comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Comunque il socio potrà essere escluso qualora nell'ambito di	
	lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto	
	stesso per uno dei seguenti motivi:	
	- per mutuo consenso;	
	- per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del	
	lavoratore;	
	- per perdita di appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	- per mancato superamento del periodo di prova;	
	- a seguito di provvedimento di licenziamento, per giusta	
	causa o giustificato motivo soggettivo, in caso di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato;	
	- a seguito di risoluzione per inadempimento contrattuale da	
	parte del lavoratore, in caso di ulteriore rapporto di lavoro	
	diverso da quello subordinato.	
	Il socio potrà infine essere escluso qualora il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso	
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola	
	prestazione lavorativa. Le deliberazioni adottate in materia	
	di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ART. 11	

	Nel caso del decesso di un socio la società continuerà con	
	gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi	
	abbiano, i requisiti per l'ammissione, che verranno accertati	
	dall'organo amministrativo.	
	Gli eredi o legatari, se in numero maggiore di uno, entro un	
	anno dalla data del decesso, dovranno indicare, quello di	
	loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di	
	fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2 e 3	
	comma del Codice Civile.	
	ART.12	
	Il socio recesso, deceduto o escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto quando trova applicazione l'articolo	
	precedente, avranno diritto solo al rimborso del valore	
	nominale delle somme versate per la rivalutazione, se	
	effettuata, oppure della minore somma risultante dal bilancio	
	dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno	
	dalla chiusura del detto esercizio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci	
	uscenti o gli eredi o legatari dei soci defunti saranno	
	devoluti alla riserva ordinaria.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due	

	anni da giorno in cui il recesso o l'esclusione sono	
	avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati, e verso i terzi nei limiti della quota	
	sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla	
	società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di	
	socio si è verificata, nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio	
	defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART.13	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore ad Euro 25.82 (venticinque/82) né	
	superiore al limite massimo stabilito dalla Legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'art.14 e con le quote sociali	
	eventualmente non rimborsate, ai soci receduti o esclusi e	
	dagli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo	
	precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni riserva, fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri e/o prevista per legge.	
	ART.14	

	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore	
	potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini di stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza dalla	
	Società.	
	ART.15	
	Le quote sociali non possono essere cedute senza	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto	
	previsto dalla Legge per i soci sovventori, e per i	
	possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.	
	RISTORNI	
	ART.16	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	

	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	1) in forma liquida;	
	2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART.17	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza e lo presenta ai soci per l'approvazione	
	entro 120 (centoventi) giorni o, qualora particolari esigenze	
	relative alla struttura lo richiedano, entro 180	
	(centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Gli amministratori ed i Sindaci, qualora nominati, debbono	
	nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del	
	codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico: il tutto ai sensi dell'art.2545 del codice	
	civile.	
	Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche	
	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo ai nuovi	
	soci.	
	Gli amministratori e i sindaci, qualora nominati,	

	documentano, nella nota integrativa, la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'art.2513 del codice civile.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo riserva ordinaria;	
	b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione;	
	c) un dividendo ai soci, della misura dell'interesse massimo	
	previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto il capitale effettivamente versato;	
	d) una parte alla rivalutazione delle quote entro i limiti,	
	previsti dalla Legge 59/92;	
	e) la rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici,	
	dall'assemblea.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle	
	disposizioni del precedente comma, la totalità sia destinata	
	agli scopi di cui alla lettera a) e b).	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante	
	l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.	
	ORGANI SOCIALI	
	ART.18	
	Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni anno entro quattro mesi, ed in casi	
	eccezionali entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio	

	sociale per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli amministratori e, se previsti, dei sindaci	
	e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei	
	Sindaci, se nominati, a norma dei successivi articoli 21 e 25.	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale	
	responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	ART.19	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea	
	quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne	
	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal	
	collegio Sindacale, se eletto.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da inviare anche	
	tramite fax confermato o e-mail, insieme all'elenco delle	
	materie da trattare, a ciascun socio, almeno otto giorni	
	prima della adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della	
	eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta	
	prima che siano trascorse ventiquattro ore.	

	ART.20	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera	
	validamente, in deroga a quanto previsto dall'art.2486 C.C.,	
	sia in prima che in seconda convocazione, con l'intervento	
	dei soci e con le maggioranze previste dagli Art.li 2368 e	
	2369 e seguenti del C.C.	
	Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà di	
	tutti i soci, per le delibere concernenti il cambiamento	
	dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo	
	scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della	
	sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.	
	In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di	
	recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve	
	essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti alla	
	assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai	
	soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data	
	della pubblicazione della deliberazione.	
	ART.21	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in	
	mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa ma potranno avvenire anche per acclamazione.	

	Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farvisi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta;	
	ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.	
	ART.22	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata	
	dall'assemblea.	
	La nomina del segretario è fatta dal Presidente	
	dell'assemblea salvo che questa non deliberi diversamente.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	ART.23	
	Amministrazione e rappresentanza.	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri eletti fra i soci dell'assemblea che ne determina il	
	numero. L'amministrazione può essere affidata anche a non	
	soci purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta	

	sempre tra i soci.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre	
	rieleggibili e sono dispensati dal presentare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzioni, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che ad essi vengano concesse medaglie di presenze.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed	
	eventualmente un Vice Presidente ed un consigliere delegato,	
	nominano anche per la redazione dei verbali, un segretario	
	che può essere estraneo al consiglio.	
	ART.24	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà	
	utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	dei Consiglieri.	
	Il consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove	
	purchè in Italia.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a	
	mezzo di telegramma, a mezzo fax , purchè confermato, o	
	e-mail in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi,	
	qualora nominati, ne siano informati almeno un giorno libero	
	prima della riunione.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso	
	consiglio a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il	

	voto del Presidente.	
	ART.25	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione della	
	cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi	
	federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile	
	alla Cooperativa stessa	
	ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare	
	ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli	
	compositori, controversie riguardanti la società.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il	
	cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso	
	Consiglio.	
	Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici	
	anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni	
	ed eventualmente i compensi.	
	ART.26	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, il quale, può compiere	

	tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può,	
	perciò con la sola sua firma rilasciare anche liberatoria	
	quietanza ad enti Pubblici.	
	Può pure rilasciare procure anche per i ricorsi e	
	controricorsi alla suprema Corte di Cassazione nonchè per	
	l'assistenza e rappresentanza legale della Società avanti ad	
	altri organi giurisdizionali ed amministrativi.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente qualora	
	sia stato nominato e in mancanza o nell'assenza di questo, a	
	un consigliere designato dal Consiglio.	
	Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma	
	sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	ART.27	
	Collegio Sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato solo se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di	
	tre membri effettivi e due supplementi, eletti	
	dall'assemblea, anche tra i non soci.	
	Al collegio è affidata anche la funzione del controllo	
	contabile.	
	Essi durano in carica tre anni e sono rileggibili.	
	ART.28	
	Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione	

	della Società, vigilare sull'osservanza della legge e	
	dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della	
	contabilità sociale la corrispondenza del bilancio e del	
	conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri	
	e delle scritture contabili.	
	I Sindaci devono anche:	
	- accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano	
	fatto ceti l'osservanza delle norme legislative;	
	1. accertare, almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e	
	l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della	
	società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;	
	2. verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	3. intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione, e possibilmente anche a quelli del	
	Comitato esecutivo, quando sia costituito;	
	4. convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli	
	amministratori.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla Legge.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART.29	
	Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i	
	soci e la Società o i suoi Organi, in ordine	
	all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e	

	successive modificazioni, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea, e più in generale dal rapporto sociale, con	
	esclusione delle materie che non possono formare oggetto di	
	compromesso a norma di legge, saranno definite da un collegio	
	arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro	
	trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	
	diligente, dal Presidente del Tribunale competente per	
	territorio in riferimento alla sede della società.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in	
	forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal	
	suo insediamento.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	ART.30	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi della Legge 142/2001, tenendo conto della	
	natura subordinata o diversa da quella subordinata del	
	rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	

	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	DISPOSIZIONI GENERALI FINALI	
	ART.31	
	Ai sensi della Legge 142/2001 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, il funzionamento tecnico ed amministrativo	
	della società è disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dal Consiglio di Amministrazione da approvarsi	
	dalla assemblea in sede ordinaria con le maggioranze previste	
	per l'assemblea straordinaria.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore o del comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei dipendenti della società.	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	ART.32	

	E' fatto divieto, ai sensi dell'art.2514 del codice civile,	
	alla società cooperativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto il capitale effettivamente versato;	
	b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà	
	devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART.33	
	Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui	
	il presente statuto fa parte integrante, valgono le	
	disposizioni legislative, sulle società cooperative a	
	responsabilità limitata rette coi principi della mutualità	
	agli effetti tributari.	
	F.to Pieretti Luciano	
	F.to Biavati Paolo - Notaio	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU	
	SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.P.R. 445/2000.	
	IL PRESENTE ATTO E' ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI	
	DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL	
	29 MARZO 2000 N.RO 60 NONCHE' DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI	